ALLEGATO " A "AD

ATTO DI RACCOLTA N. 19137

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 29/12/2023

OGGETTO: Atto di indirizzo per la costituzione sul territorio comunale di due Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

L'anno 2023 e il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 16:00 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Caretto Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Greco Alessio	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Rampino Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Capodieci Alessandro	X	
Giurgola Gabriella	X	
Fronzi Giacomo	X	
Pezzuto Marco	X	
Orlandi Katia	X	
Nicolaci Alessandra	X	
Perrone Giovanni		X
Renna Oronza Lucia	X	
Sanghez Maria Assunta	X	

Presenti: N° 16 assenti: N° 1. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ins. Anna Maria CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che a partire da novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for allEuropeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi;
- che la proposta ha portato all'adozione di una serie di atti, inseriti all'interno del Programma noto con il nome di *Green Deal Europeo*, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica;

- che con Direttive 2018/2001 e 944/2019 l'UE introduce le *Comunità di Energia Rinnovabile* (CER) e definisce le Comunità Energetiche dei Cittadini;
- che l'obiettivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, oltre a fornire benefici ambientali, economici e sociali, è quello di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo;
- che i cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente, e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata;
- che il decreto legislativo 199/2021 (pubblicata in GU n.285 del 30-11-2021 Supplemento ordinario n. 42/L) in recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, promuove tanto l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, quanto la gestione e l'utilizzo dell'Energia prodotta da FER a livello di comunità;

CONSIDERATO:

- che l'art.31 decreto legislativo 199/2021 ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- che la Direttiva UE 2018/2001 e il decreto legislativo 199/2021 chiariscono che la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le Amministrazioni comunali;

TENUTO CONTO:

- che il Comune di Trepuzzi ha tra gli obiettivi strategici di mandato lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia e l'attuale grave crisi energetica rende ancor più impellente la necessità di adottare provvedimenti in questo campo;
- che l'Amministrazione comunale ha un ruolo centrale, configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come cogestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;
- che la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;
- che la costituzione, sul proprio territorio, di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili, aggregando utenze private e pubbliche, favorisce altresì la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa (al momento della tariffa incentivante prevista dall'Art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e individuata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 16/09/2020, dal lgs. n.199/2021 - normativa in fase di evoluzione in attesa dell'emanazione dei decreti attuati del d.lgs n.199/2021 (Decreto MASE);
- che ad oggi, salvo chiarimenti da parte degli Organi competenti, l'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),decreto legislativo 199/2021;
- che nel territorio del Comune di Trepuzzi si contano numero 2 (due) cabine primarie;

PRESO ATTO che l'Unione Europea ha approvato il Decreto MASE, attuativo degli atti richiamati, in ordine agli incentivi previsti;

VISTO:

- l'art. 42-bis del D.L. 162/2019 cd."Milleproroghe", convertito dalla Legge. n. 8/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020), con il quale si recepisce la Direttiva 2018/2001;
- il decreto legislativo 199/2021 (pubblicata in GU n.285 del 30-11-2021 Supplemento ordinario n. 42/L) in recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- il decreto legislativo 210/2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/944;
- il decreto energia 2022;
- il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE si prescinde dall'acquisizione dei pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 TUEL, in quanto la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo.

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto, preso atto e visto, con voti favorevoli favorevoli 12, contrari 0, astenuti 4, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

DI ESPRIMERE formale atto di indirizzo per favorire la costituzione di n.2 (due) comunità energetiche rinnovabili nel territorio di Trepuzzi e Frazioni.

DI DARE MANDATO, per quanto sopra, alla Giunta Comunale e agli Uffici competenti, di predisporre tutti gli atti necessari per procedere nel senso stabilito al precedente punto e alla presente deliberazione.

E, stante la necessità di dare seguito con effetto immediato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli favorevoli 12, contrari 0, astenuti 4, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Ins. Anna Maria CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/01/2024, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data .....

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

07/ 10/2025

COMUNE DI TREPUZZI
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Claudio Florio

ALLEGATO " B "AD

ATTO DI RACCOLTA N. 1P137

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 03/03/2025

OGGETTO: Costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di Trepuzzi Nord e Trepuzzi Sud – Approvazione schema di Statuto e Atto Costitutivo

L'anno 2025 e il giorno 3 del mese di marzo alle ore 16:30 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Caretto Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Greco Alessio	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Rampino Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio		X
Capodieci Alessandro	X	
Giurgola Gabriella	X	
Fronzi Giacomo	X	
Pezzuto Marco	X	
Orlandi Katia	X	
Nicolaci Alessandra	X	
Perrone Giovanni		X
Renna Oronza Lucia	X	
Sanghez Maria Assunta	X	

Presenti: N° 15 assenti: N° 2. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ins. Anna Maria CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la propria deliberazione n. 53 del 29/12/2023 "Atto di indirizzo per la costituzione sul territorio comunale di due Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)" con la quale si esprimeva formale atto di indirizzo per la costituzione sul territorio comunale di n. 2 CER;

CONSIDERATO che a seguito dei lavori tecnici ed amministrativi avviati a seguito della predetta deliberazione, dopo un'attenta analisi della materia, sia per quanto attiene agli sviluppi nel campo ingegneristico, sia in riferimento alla continua evoluzione delle nozioni economico/giuridiche, l'Amministrazione Comunale di Trepuzzi ha avviato ufficialmente l'iter per la costituzione delle

comunità energetiche rinnovabili nel territorio comunale, con il Comune di Trepuzzi in qualità di soggetto promotore;

PRESO ATTO:

- che, per espressa previsione normativa, ogni CER deve essere agganciata ad una autonoma cabina elettrica primaria;
- che il territorio comunale di Trepuzzi è servito energeticamente da due diverse cabine primarie, entrambe ricadenti sul proprio feudo;
- che, pertanto, nel territorio comunale dovranno essere costituite due CER che saranno denominate Trepuzzi nord e Trepuzzi sud;
- che, per quanto attiene la forma giuridica da attribuire alle CER, il D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., norma cardine in tema di CER, non impone una forma di persona giuridica obbligatoria, lasciando margine di autonomia ai soggetti che intendono costituire le comunità, purché si rispettino alcuni insormontabili prescrizioni, fra tutte la libertà di entrata ed uscita dei soci;

CONSIDERATO che nelle CER si individuano i seguenti soggetti:

- *produttori*, sono i soggetti facenti parte della CER che conferiscono nella stessa comunità l'energia (o una quota di energia) prodotta dall'impianto/i di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di loro proprietà, a beneficio dei membri stessi della CER (*energia condivisa*);
- *consumatori*, sono i soggetti facenti parte della CER che utilizzano l'energia da fonti rinnovabili immessa nella CER dai produttori (*energia condivisa*);
- per ogni kWh di energia condivisa prodotta e consumata nello stesso istante all'interno della CER si genera un ristoro economico da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che viene ripartito tra tutti i soggetti che costituiscono la CER;

DATO ATTO che per la costituzione delle CER nel territorio comunale, questa Amministrazione ha optato per la forma giuridica della cooperativa per le quali:

- saranno sottoscritte n. 400 quote per ciascuna CER, della somma di € 25,00 per quota (valore di quota minimo previsto dalla normativa in tema di cooperative), per una spesa complessiva pari a € 10.000,00 per ogni cooperativa;
- tali somme serviranno, da un lato, a coprire i primi costi di avvio e gestione della CER e, dall'altro, a garantire ad alcune fasce di cittadini meno abbienti la possibilità di aderire alla comunità;
- l'amministrazione di ogni cooperativa spetterà al Consiglio di amministrazione che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero;
- al Comune di Trepuzzi, in qualità di socio promotore, spetta la nomina di un amministratore;

DATO ATTO ancora che i ristori economici riconosciuti dal GSE per l'energia condivisa all'interno di ogni CER, saranno così suddivisi:

- pari quote del 40% a *produttori* e *consumatori*, in relazione rispettivamente al totale dell'energia prodotta e condivisa dai singoli produttori e al totale dell'energia consumata dai singoli consumatori;
- il restante 20% sarà suddiviso in pari quote del 10% ciascuna tra il Comune di Trepuzzi, in qualità di soggetto promotore, e il soggetto giuridico che sarà incaricato della gestione tecnica e amministrativa della CER;

VISTO lo schema di Statuto e Atto Costitutivo delle CER allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale è riportato nel dettaglio il funzionamento delle comunità;

VISTA la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Comunale Alessandro Capodieci, Capogruppo del Gruppo consiliare Solidarietà, Lavoro e Democrazia

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs n. 267/2000 e smi;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 e allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO di quanto definito dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta tenutasi in data 24/02/2025 e che la presente proposta è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 27/02/2025;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 , contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

DI PRENDERE ATTO e APPROVARE lo schema di Statuto e l'Atto Costitutivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili del Comune di Trepuzzi di cui al D.Lgs n. 199/2021 così come emendato, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che per la costituzione delle due CER nel territorio comunale, il Comune di Trepuzzi, quale socio promotore, sottoscriverà n. 400 quote per ogni CER, dell'importo di € 25,00 cadauna, per un importo complessivo riferito a entrambe le comunità pari a € 20.000,00, mediante le risorse disponibili sul Cap. 1642 "Comunità energetica" del bilancio di previsione 2025-2027.

DI DARE MANDATO, per quanto sopra, all'ing. Giancarlo Florio, Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-AA.PP. dell'Ente, alla costituzione delle due CER del Comune di Trepuzzi, mediante la sottoscrizione dello Statuto, così come emendato, e Atto Costitutivo e a quant'altro necessario all'individuazione degli altri soggetti che costituiranno le CER in attuazione della presente deliberazione.

Stante la necessità di dare seguito con effetto immediato alla presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo FLORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Diego MAZZOTTA

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Diego MAZZOTTA

IL PRESIDENTE
Ins. Anna Maria CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/03/2025, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data .....

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

COMUNE DI TREPUZZI · SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO
07 LUG. 2025

ALLEGATO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

07 LUG. 2025

REPERTORIO N. RACCOLTA N.

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TREPUZZI.....

Società Cooperativa Benefit"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ **del mese di** _____,

in _____e nel mio studio alla via _____n. _____.

Innanzi a me, **Dott.** _____, **Notaio con sede in** _____, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) il **"COMUNE di TREPUZZI"**, con sede in Trepuzzi (LE) in via Corso Garibaldi, 10 codice fiscale e partita iva 00463680751, in persona di _____, assessore/responsabile a/di _____, nato/a _____ _____il _____in _____(_____) (codice fiscale _____) e domiciliato/a per la carica presso l'anzidetta sede comunale, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di _ _____detto Ente, tale nominato/a __ _____ con Decreto Sindacale n. _____del_____, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", e che dichiara di essere abilitato/a a quanto infra (anche ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs n.267/2000) in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. _____del _____, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B"; omessane la lettura per espressa dispensa avutane;

2)

4)

5)

6)

7)

.....

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio so- no certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale convengono e stipulano quanto appresso:

1. Tra i comparenti, viene costituita una società Cooperativa sotto la denominazione:

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TREPUZZI.....

Società Cooperativa Benefit"

2. La Cooperativa ha sede in **TREPUZZI (Lecce)** e, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che **l'indirizzo attuale è alla via Corso Garibaldi, 10.**

3. La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) ed è prorogabile con deliberazione dell'Assemblea.
4. Scopi sociali sono quelli indicati negli articoli 5 e 6 dello Statuto sociale.
5. Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Il COMUNE di TREPUZZI, in qualità di socio promotore e fondatore, a mezzo come sopra, sottoscrive e versa n.....quote ordinarie (del valore di euro 25,00 cadauna) per un importo complessivo di euro.....a mezzo assegno circolare di pari importo n.....
I comparenti, in qualità di soci fondatori sottoscrivono ciascuno ..... quote di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero cadauna) dando atto che ognuno di essi ha già provveduto a versare il relativo importo pari ad euro 100,00.
Il capitale iniziale sottoscritto ammonta, pertanto, ad Euro .....,00 (.....virgola zero zero).
6. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
7. A comporre il Consiglio di Amministrazione, di n. 5 (cinque) membri, sono nominati i seguenti soci:
- Presidente: _____;
- Vice Presidente: _____;
- Consigliere: _____;
- Consigliere: _____;
- Consigliere: _____;

i quali tutti accettano la carica.
I medesimi sono nominati per un periodo pari a tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della lo- ro carica.
8. La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nello Statuto di cui al seguente testo:

*****

Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata:

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TREPUZZI.....

Società Cooperativa Benefit".

La Cooperativa favorisce la"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", la crescita sostenibile mediante lo sviluppo di servizi ad alto valore tecnologico in un ecosistema dell'innovazione dinamico e competitivo con finalità di beneficio comune, nonché opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comu- nità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e so-

ciali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
La Cooperativa ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, adotta e prevede nell'oggetto sociale il modello di "Società Benefit".

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di TREPUZZI (LE).
Essa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, SCOPO, OGGETTO ED ESERCIZIO

Art. 4 - Disciplina di riferimento

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quel- le contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile sul- le società cooperative a mutualità prevalente (artt. 2511 e ss.) nonchè tutte le leggi speciali in materia, in particola- re, le disposizioni previste dalle leggi riguardanti la di- sciplina delle cooperative di produzione e di consumo, la di- sciplina delle "società benefit" (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) e la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili meglio richiamata nel prosieguo.

Art. 5 - Scopo

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare, nell'ambito territoriale, l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della Cooperativa stessa.
Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.
La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale scopo è perseguito mediante la valorizzazione dell'utilità conferita dai soci attraverso il loro consumo/la loro produzione di energia, e/o mediante la fornitu- ra ai soci stessi di beni e servizi, utili per ottenere la generazione e l'incentivazione economica dell'energia condivisa all'interno della comunità energetica rinnovabile.
La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutela-

re gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia, onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali.

Art. 6 - Oggetto

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interes- si dei soci, ha per oggetto le attività di seguito indicate a favore dei soci, dei cittadini e degli enti pubblici.

La Cooperativa ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile ai sensi della normativa, nazionale e sovranazionale, vigente in materia ed in particolare:

- dalla Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018,
- dalla Direttiva 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019,
- dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n.8,
- dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (di recepimento della Direttiva UE 2018/2001),
- dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 210 (di recepimento della Direttiva UE 2019/944),
- dai decreti ministeriali e dalle deliberazioni emesse dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) da ultimo la Deliberazione 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL, di definizione, ai sensi dei citati D.Lgs. 199/21 e 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso ed avente ad oggetto l'approvazione del TIAD (Testo Integra- to dell'Autoconsumo Diffuso) alla detta deliberazione allega- to e come da ultimo integrato e modificato.

L'obiettivo principale della Cooperativa è, quindi, fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai soci ed alle a- ree locali, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici ai soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia e non quello di realizzare profit- ti finanziari.

Per raggiungere lo scopo suddetto, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- sviluppare iniziative centrate sull'energia generata da fonti rinnovabili, quali in particolare:

la produzione di energia da fonti rinnovabili;

la realizzazione, diretta o per il tramite dell'intervento di terzi, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile o l'acquisto della relativa disponibilità sulla base, a titolo esemplificativo, di contratti di locazione, di comodato d'uso o con la costituzione di diritti reali o di godimento sugli stessi, al fine di permettere ai soci di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di

energia;
il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità, curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;
la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di ac- cesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'e- nergia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura dei necessari rapporti con il Gestore dei servizi energetici (GSE);
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;
la promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;
la fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
l'erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Aggregatore (Balance Service Provider);
la realizzazione di iniziative e la sottoscrizione di accor- di con imprese commerciali e produttive, enti pubblici e pri- vati, volti ad ottenere incentivi e agevolazioni a favore de- gli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili nonché di beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico; per la riqualificazione energetica degli edifici; per la fornitura o l'ampliamento di una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
lo sviluppo di programmi informatici idonei a consentire la compravendita di energia elettrica e il risparmio energetico;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi della normativa tecnica di cui alle Delibere ARERA anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di soci della Cooperativa o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnova-

bile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Cooperativa stessa, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previ- sti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti;

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di sogget- ti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territo- rio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita cultura- le e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la società svolge l'attività, anche per far conosce- re, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzio- ne di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico al- le migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;

- sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del pro- prio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato ener- getico complessivo;
- generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sottoforma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, in uno store on line dedicato o attraverso politiche di gamification;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficien- za energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- promuovere il passaggio alla mobilità elettrica pubblica e privata;
- realizzare infrastrutture di ricarica e stoccaggio dell'energia sul territorio;
- realizzare infrastrutture di ricarica a supporto della mobilità elettrica sul territorio;
- installare sul territorio colonnine di ricarica elettriche;
- promuovere investimenti in misure di efficienza energetica sia per gli edifici residenziali che per quelli non residenziali;
- promuovere investimenti in energie rinnovabili integrate con la creazione di generazione rinnovabile integrata, ad es. pannelli solari sia per edifici residenziali che non residenziali;
- promuovere investimenti in "Smart grid" - reti intelligenti per rendere le reti elettriche delle città più intelligenti e flessibili;
- promuovere la mobilità pubblica e privata eco sostenibile, con la realizzazione di infrastrutture per la mobilità condivisa che include applicazioni MaaS (Mobility-as-a-Service), biciclette, scooter, automobili, ecc.;
- promuovere la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
- stimolare l'ideazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusio- ne dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- individuare ogni possibile opportunità di finanziamento

delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- svolgere attività di supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- svolgere la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- promuovere l'attività della Cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati, l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Cooperativa.
La Cooperativa può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi della normativa agevolativa in materia.
Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impian- ti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in ecce- denza rispetto all'energia condivisa la Cooperativa può con- cludere accordi con grossisti e *trader*.
La Cooperativa può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.
Ai fini dei rapporti mutualistici con i soci, la Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma, imprenditoriale e professionale, o in qualsiasi altra forma contemplata dalla normativa, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando agli Amministratori la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie, che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto dello scopo mutualistico e in aderenza ai pertinenti principi di cui al- le Direttive Europee, alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette direttive e agli altri atti da esse derivanti.

La Cooperativa può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti Pubblici Locali in genere e da privati; inoltre potrà avva- lersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di o- gni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futu- ra per la creazione di nuove iniziative produttive.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.
La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto e, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e, quindi, la realizzazio- ne dell'oggetto, costituire fondi per lo sviluppo tecnologi- co, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi e per gli effetti della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.
Tutte le attività previste nell'oggetto sociale devono esse- re svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Art. 7 - Esercizio delle attività

La Cooperativa, nello **svolgimento della propria attività**, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci al fine del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale.
L'Assemblea dei soci determinerà con regolamenti interni le modalità, le condizioni e le eventuali sanzioni per lo svolgimento delle attività connesse al conseguimento delle finalità sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori e della Cooperativa troveranno fonte in apposito regolamento redatto secondo le disposizioni dell'art. 6) della legge 3 aprile 2001 n. 142.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 8 - Soci Cooperatori - Requisiti

L'adesione alla Cooperativa è aperta e volontaria.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi - i quali stabiliscono, ad oggi, che l'esercizio dei poteri di controllo sulla comunità energetica rinnovabile fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto priva-

to, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambien- tale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Na- zionale di Statistica (di seguito anche ISTAT) secondo quan- to previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile - possono assumere la quali- fica di **soci cooperatori** tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che ai fini dell'esercizio delle attività specifiche della comunità energetica rinnovabile (C.E.R.) di cui al D.Lgs. 199/21 ap- partengono ad una delle seguenti categorie:

- **soci cooperatori consumatori:** clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di e- nergia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;
- **soci cooperatori produttori:** produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;
- **soci cooperatori *prosumer*:** i clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono in nessun caso essere soci i soggetti interdet- ti, inabilitati, falliti non riabilitati, assoggettati alle procedure liquidatorie previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, né le imprese private che esercita- no in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica.
I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un socio cooperatore di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzio- ne di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto

con quella della Cooperativa stessa, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nei limiti in cui la legge lo consenta (v. art. 2527 C.C.).

Art. 9 - Domanda e procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e i Regolamenti sociali, nonché di atte- nersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi so- ciali;

d) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale prevista nel presente Statuto.

In aggiunta, se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà così essere corredata:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi- ca, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

f) la delibera dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Per partecipare specificamente alla comunità energetica, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti ulteriori informazioni:

h) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;

i) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamen- te autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio pro- duttore o prosumer;

j) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;

k) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

l) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI.
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti nel presente Statuto all'uopo previsti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul Libro dei soci.
Il Consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazio- ne del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti ed Obblighi dei soci

I soci godono dei seguenti diritti:
a) partecipare all'assemblea e, se iscritti a Libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei termini fissati dai Regolamenti e dal- le deliberazioni sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
d) esaminare il Libro dei soci ed il Libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dal- la legge, esaminare il Libro delle adunanze e delle delibera- zioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecu- tivo, se costituito.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumato- re, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di e- nergia e/o quelli di produttore, compreso quello di sceglie- re il proprio cliente al quale vendere la quota di energia non autoconsumata, salvi i limiti imposti dalla legge.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono soggetti ai seguenti obblighi:
1. il versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi- glio di amministrazione;

2. l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
3. alla produzione o sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nonché al rispetto degli adempimenti indicati dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione;
4. a conferire l'utilità derivante dalla produzione e/o dal consumo di energia afferente ai propri POD connessi alla re- te elettrica, fornendo e sottoscrivendo la documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione, e a consentire alla Cooperativa di acquisire i dati e le misure relative;
5. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso secondo quanto previsto da apposito regolamento interno;
6. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'og- getto sociale;
7. a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;
8. se produttore o prosumer, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti/unità di produzione o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la par- te di energia eccedente l'auto-consumo, prodotta dagli impianti/unità di produzione registrati all'interno della comunità energetica di riferimento.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione della Cooperativa i pro- pri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fi- ne di realizzare lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so- ci è quello risultante dal Libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relati- va comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci cooperatori. Le

suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 11 - Referente e mandato per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Riparto degli incentivi e dei corrispettivi

I soci cooperatori individuano la Cooperativa quale referen- te della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Il socio cooperatore, qualora aderisca alla comunità energetica, conferisce alla Cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché del trattamento dei dati e della sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio, salvo che non preesistano rapporti con lo stesso GSE a titolo privato. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societa- rio ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I soci cooperatori affidano alla Cooperativa la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti del GSE e di soggetti terzi.

Spetta alla Cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato per loro conto a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata.

In particolare viene delegato il Consiglio di amministrazio- ne per il riparto delle risorse introitate con riferimento all'energia condivisa.

La Cooperativa disciplina in apposito Regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quan- to incassato con riferimento ai precedenti commi, tenuto con- to dei limiti e degli obblighi della normativa vigente in materia.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori criteri di ripartizione fra i quali, a titolo esemplificativo:

a) l'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;

b) il contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;

c) l'eventuale destinazione di una quota degli incassi complessivi al sostegno di nuovi servizi in grado di generare

benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la Cooperativa;
e) i comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo i criteri e sulla base degli indicatori definiti con apposito Regolamento.
La comunità energetica può delegare le attività previste al 1° comma del presente articolo ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto contemplato nella normativa di riferimento e nella relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua durata o alle condizioni di rinnovo.
La Cooperativa è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante ed a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota

La qualità di socio si perde:
a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso
da persona fisica.
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né cedute con effetto verso la Cooperativa, senza autorizzazione
del Consiglio di amministrazione.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Li- bro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la procedura di arbitrato prevista nel presente Statuto.

Art. 13 - Recesso del socio

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il so- cio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op- posizione attivando la clausola di arbitrato prevista nel presente Statuto.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) risulti gravemente inadempiente riguardo alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché riguardo alle delibere adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base

della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di arbitrato prevista nel presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Nei limiti in cui la legge lo consenta, qualora la Cooperativa abbia soste- nuto investimenti per consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso a forme di autoconsumo di e- nergia prodotta da fonti rinnovabili, il socio escluso è te- nuto al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventua- le penale determinata sulla base di criteri indicati in appo- sito Regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla Cooperativa per consentire al socio l'accesso all'auto- consumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli articoli successivi.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez- zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo- re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece- duto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal Regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, dal sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han- no avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscen- te è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 19 - Conferimenti e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di 100,00 (cento virgola zero zero) euro ciascuna.
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancan- za, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 - Delibera di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperato- ri sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore ai li- miti di legge;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, 2° co., L. 59/1992, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap- presentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi- le, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta- bilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle quote , a norma del precedente articolo.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu-

razione o il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovraprezzo formato con le somme versate dai soci;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperati- va.

Art. 23 - Bilancio d'esercizio - Disciplina degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale ilConsiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali che non possono essere distribuiti ai soci, ma destinati esclusivamente:
- alla riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge (30% - trenta per cento);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92. n. 59, nella misura del 3%;
- alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e dal regolamento;
- alla eventuale rivalutazione gratuita del capitale socia- le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore ai limiti di

legge;
- alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dei soci cooperatori, in misura non superio- re al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimen- to dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria, nei limiti di legge.
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a fina- lità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutua- listico e l'erogazione del ristorno.
La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 209/15 Allegato 4), comprendente le aree di valu- tazione identificata nell'allegato 5 della medesima legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
La relazione annuale è pubblicata nel sito Internet della Cooperativa, qualora esistente. A tutela dei soggetti taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

Art. 24 - Ristorni

L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito- lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore al limite massimo dalla normativa vigente in materia.
L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno mediante una o più delle se- guenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.
La ripartizione del ristorno tra i singoli soci fovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scam- bi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, nei rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal rela-

tivo apposito regolamento, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento, Non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio e destina gli utili;
b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione ad eccezione dell'amministratore nominato dal Comune di TREPUZZI, al quale spettano in via esclusiva la sua revo- ca e sostituzione (art. 2542, 5° co. c.c.);
d) nomina, nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Collegio sindacale e i Sindaci ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi delle relative previsioni contenute nel presente Statuto;
g) approva i Regolamenti interni, incluso quello di cui all'**art. 11 del presente Statuto;**
h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché entro il territorio provinciale.
La convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Cooperativa e comunicata ad ogni singolo socio con lettera raccomandata o via PEC oppure con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal presente Statuto per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità. Inoltre, deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino alme- no un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.
In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può oppor- si alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 - Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un mezzo dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.
Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i vo- ti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione in base ai seguenti criteri:
- qualora la cooperativa abbia fino a 100 (cento) soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/5 (un quin- to) dei soci aventi diritto di voto;
- qualora la cooperativa abbia tra 101 (centouno) e 200 (duecento) soci aventi diritto di voto, con la presenza di alme- no 1/8 (un ottavo) dei soci aventi diritto di voto;
- qualora la cooperativa abbia più di 200 (duecento) soci aventi diritto di voto, con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei Liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 29 - Intervento e voto in Assemblea

Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci; essi, tuttavia, hanno diritto di voto se sono i- scritti in detto libro da almeno novanta giorni e se non so- no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo di teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, gli strumenti di au- dio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamen- to con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministra- tore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro

metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel Regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, e degli scrutatori. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.
Il Consiglio di amministrazione, alla prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.
Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, ivi compresi soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessata all'attività della Cooperativa, ma in ogni caso la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori, oppure da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazio- ne si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività del- la base sociale, laddove previsti, indicati in un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea. In ogni caso, a garanzia della rappresentanza della compagine sociale nell'organo amministrativo delle diverse categorie di soci, l'Assemblea deve far ricorso alla tecnica del voto di lista per la nomi- na dei componenti del Consiglio di amministrazione.
I soci consumatori, che apportano una o più utenze per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria, presentano una lista per la nomina dei propri componen- ti nell'organo amministrativo; e precisamente: un consiglie- re in caso di consiglio composto da tre membri, due consi- glieri in caso di consiglio composto da cinque membri, tre consiglieri in caso di consiglio composto da sette membri, quattro consiglieri in caso di consiglio composto da nove membri e cinque consiglieri in caso di consiglio composto da undici membri.
I soci produttori, che apportano almeno un impianto di produzione, a fonti rinnovabili, di energia installato con data successiva alla costituzione della Comunità energetica, pre-

sentano una lista per la nomina dei propri componenti nell'organo amministrativo; e precisamente: un consigliere in caso di consiglio composto da tre membri, due consiglieri in caso di consiglio composto da cinque membri, tre consi- glieri in caso di consiglio composto da sette membri, quat- tro consiglieri in caso di consiglio composto da nove membri e cinque consiglieri in caso di consiglio composto da undici membri.

Al socio promotore **"COMUNE di TREPUZZI"** spetta la nomina di un amministratore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio- do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem- blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili. La legge determina le cause di ineleggibilità, di conflitto di interessi e di deca- denza degli amministratori. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente o in contrasto palese per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di parti- colari cariche o impegni in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. Il consi- glio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepre- sidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

Art. 32 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusi- va, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordina- ria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione as- sembleare nei casi previsti dalla legge e dal presente Statu- to.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro- prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal- l'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am- missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for- mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte- nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de- lega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri- ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nomi- nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre- vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri- lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettua-

te dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio d'Amministrazione:
- proporre l'adozione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- redigere i Regolamenti previsti;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal presente Statuto, e nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabi- lità e le retribuzioni, conferire deleghe al personale diri- gente, definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili;
- dare l'adesione della società ad organismi consortili, reti di impresa o altre aggregazioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci;
- deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili;
- determinare l'incarico e il compenso, previo parere del Collegio sindacale, se nominato, agli amministratori investiti di particolari incarichi sociali di tipo continuativo ovvero per progetti, piani, programmi, call, bandi, studi, analisi, ricerche, promozione e/o coordinamento di iniziative, organizzazione e/o partecipazioni ad incontri, eventi, missioni o altri lavori sia in ambito nazionale o all'estero, ecc., entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea;
- deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente Statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccettuato quelle espressamente riservate alla competenza dell'assemblea.
Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo **scopo di beneficio comune**, dovrà amministrare la so- cietà in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perse- guimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Lo stesso Organo amministrativo, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, potrà svolgere le funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle **finalità benefit**, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare i predetti funzioni e compiti a procurato-

ri ed altri soggetti anche non dipendenti della società, all'uopo nominati. Questi risponderanno della mancata attuazione degli scopi nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 33 - Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Si richiama espressamente quanto previsto al precedente art. 27 del presente Statuto.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche da un Vicepresidente e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministrato- re in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Non sono ammesse deleghe.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamen- te per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sia effettivamente possibile al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione del- la riunione, definire le modalità della sua tenuta (in pre- senza, in videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interes- se che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determina-

ta operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 34 - Integrazione del Consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato- ri, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dell'Amministratore nominato dal **Comune di TREPUZZI**, spetta a quest'ultimo la designazione del sostituto.

Art. 35 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimen- to del Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe a lui conferite, potrà attribuire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero se lo ritiene opportuno, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan- cio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rie-

leggibili.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni centottanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza asso- luta dei presenti. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammini- stratori notizie, anche con riferimento a società controlla- te, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilar- si verbale da inserire nell'apposito libro.
Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 37 - Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della so- cietà e sul suo concreto funzionamento.
Nel caso in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, la società, occorrendone i presupposti, potrà provvedere alla nomina di un revisore unico iscritto nell'apposito Registro.
In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui a- gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Art. 38 - Requisiti per l'assunzione di cariche sociali.

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:
- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della Cooperativa;
- non avere in corso controversie di alcun genere con la società;
- non ricoprire cariche analoghe in società operanti negli stessi settori della Cooperativa, salva autorizzazione assembleare.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola di arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta

prioritariamente in via amichevole nel termine di trenta giorni, ovvero, qualora non possibile, da un arbitro nomina- to dal Presidente della C.C.I.A.A. competente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla ri- chiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla no- mina.
L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e deter- minazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno ripartite tra le parti secon- do la decisione dell'arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro- versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov- vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og- getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per la modifica delle clausole compromissorie è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci a- venti diritto al voto. I soci dissenzienti possono recedere dalla Cooperativa.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - Scioglimento anticipato

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla leg- ge.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dovrà deliberare in meri- to a:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti neces- sari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi com- preso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo sta- to di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della cau- sa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-

ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 41 - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 - Prevalenza della mutualità - Requisiti

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità del- le riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fon- di mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Qualora si tratti di Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 43 - Disposizione finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 cod. civ. per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, contenute nel presente Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgano le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, sulla "Società Bene- fit" e sulle "Comunità Energetica Rinnovabile".

******

9. Le spese del presente atto e sue consequenziali e quelle inerenti alla costituzione della Cooperativa dell'importo globale approssimativo di **euro ……..,00 (……. virgola zero zero)** sono a carico della società medesima.
I comparenti chiedono l'applicazione di tutti i benefici ed agevolazioni fiscali previsti per le società cooperative a mutualità prevalente dalle vigenti leggi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia a norma di legge e da me Notaio completato a mano, che ho quindi letto ai comparenti, i quali, dietro mia domanda, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e si sono con me Notaio sottoscritti come per legge alle ore venti.
Consta di _____ fogli di cui occupa _____pagine per intero e quanto fin qui della presente.

ALLEGATO " e "AD

ATTO DI RACCOLTA N. 1813 2

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 DEL 25/03/2025

OGGETTO: Costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di Trepuzzi Nord e Trepuzzi Sud – Manifestazione di interesse per l'adesione alle comunità energetiche rinnovabili in qualità di soci fondatori – Approvazione schema di Avviso pubblico e determinazioni

L'anno 2025 e questo giorno 25 del mese di marzo alle ore 18:10 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco		X
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 6 del 03/03/2025 il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto e lo schema dell'atto costitutivo per la costituzione di n. 2 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), denominate Trepuzzi Sud e Trepuzzi Nord, nelle quali il Comune di Trepuzzi interviene in qualità di Soggetto promotore;
- che nella stessa deliberazione, per la costituzione delle CER è stata determinta la forma giuridica della "Cooperativa";
- che per la costituzione di ognuna delle CER in forma di cooperativa è necessaria la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte di un numero di soci fondatori che, per disposizione normativa, è fissato nel numero minimo di 3;

VISTO che, per la costituzione delle CER del Comune di Trepuzzi, al fine di dare pieno avvio alle prime fase attuative delle cooperative, si ritiene opportuno che i soci fondatori:

- siano pari a n. 10 per ogni CER, incluso il Comune di Trepuzzi quale socio promotore;
- per ogni socio fondatore è richiesta l'acquisizione di almeno n. 10 quote societarie;
- oltre ai requisiti indicati nell'art. 8 dello statuto, siano altresì in possesso di:
  - requisiti professionali con comprovate competenze in ambito ingegneristico, economico, giuridico e nel settore attinente all'energia rinnovabile, che dovranno trainare le cooperative verso l'elezione degli organi essenziali e le dovranno amministrare nella delicata fase di avvio, offrendo le propie competenze a titolo gratuito in qualità di soci;
  - in alternativa al possesso delle competenze professionali di cui al punto precedente, è altresì ammessa la candidatura di quei soggetti che dimostrino di essere in possesso di un valido titolo autorizzatorio e/o di aver già avviato l'iter per la costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile ricadenti nell'ambito di appartenenza di una delle due CER;

DATO ATTO che per quanto sopra è necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse di quei soggetti interessati alla costitutuzione delle CER in qualità di soci fondatori;

VISTO lo schema di Avviso pubblico predisposto dagli uffici comunali e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabili del Servizio interessato;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

A voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa si intende qui integralmente riportato e trascritto.

DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per la raccolta delleManifestazione di interesse per l'adesione alle comunità energetiche rinnovabili in qualità di soci fondatori, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. vista la necessità di dare avvio all'iter necessario.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo FLORIO

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Maria TAURINO	Dott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il , ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data .....

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

COMUNE DI TREPUZZI - SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

0 7 LUG. 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo Florio

ALLEGATO "5" "AD"

ATTO DI RACCOLTA N. 1837

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 173 DEL 08/07/2025

OGGETTO: Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Trepuzzi – Nomina componente del Consiglio di Amministrazione in quota del socio Comune di Trepuzzi

L'anno 2025 e questo giorno 8 del mese di luglio alle ore 08:30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

PRESO ATTO che il Segretario Generale, Dott. Nunzio Fornaro, il Sindaco, Avv. Giuseppe Maria Taurino, gli Assessori partecipano alla seduta in modalità telematica a mezzo di videocamera e dispositivo remoto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica. La partecipazione in audio-videoconferenza consente l'identificazione certa dei partecipanti, il regolare svolgimento della seduta, la constatazione e proclamazione del voto. Tutti i partecipanti sono in grado di intervenire nella discussione e ricevere, visionare e trasmettere la documentazione necessaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 6 del 03/03/2025 il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto e lo schema dell'atto costitutivo per la costituzione di n. 2 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), denominate Trepuzzi Sud e Trepuzzi Nord, nella forma di cooperative, nelle quali il Comune di Trepuzzi interviene in qualità di Soggetto promotore;
- che, a seguito di successive note esplicative del Gestore del Servizio Elettrico nazionale (GSE), con deliberazione di C.C. n. 41 del 19/06/2025 avente ad oggetto "Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Trepuzzi – Modifiche alla deliberazione di C.C. n. 6 del 03/03/2025" è stata approvata la costituzione di un'unica CER sull'intero territorio comunale invece delle precedenti CER Trepuzzi Nord e Trepuzzi Sud;
- che con determinazione n. 747 R.G. del 30/06/2025, a seguito di pubblicazione di apposito Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, sono stati designati i soggetti che costituiranno la CER unica in qualità di soci fondatori unitamente al Comune di Trepuzzi;

Dato atto che a seguito di consultazione informale tra i soci fondatori designati, è stata definita la ragione sociale della costituenda CER che prenderà il nome di "C.E.R. NORD SALENTO SOC.COOP. BENEFIT"

Visto che, così come previsto all'art. 31 dello statuto approvato con i predetti atti deliberativi, al Comune di Trepuzzi, in qualità di socio promotore, spetta la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della costituenda CER;

Dato atto che la scelta del soggetto da nominare in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda CER è ricaduta sul consigliere comunale Alessandro Capodieci, che ha seguito sin dal principio il procedimento;

Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

Visti lo Statuto comunale, il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs 50/2016;

Dato atto che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

per tutto quanto sopra visto e considerato, a voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

Di dare atto che quanto riportato in premessa si intende qui integralmente riportato e trascritto.

Di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione della costituenda "C.E.R. NORD

SALENTO SOC.COOP. BENEFIT" in quota al socio Comune di Trepuzzi, il consigliere comunale Alessandro Capodieci, nato a Trepuzzi (Le) il 05/10/1963.

Di dare atto che la nomina di cui al punto precedente è comunque soggetta a tutte le condizioni di cui all'art. 31 dello statuto della cooperativa approvato con gli atti deliberativi richiamati in premessa.

Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri finanziari diretti o indiretti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, vista l'urgenza connessa alla costituzione della CER, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo FLORIO

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Maria TAURINO	Dott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il , ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data .....

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Luisa TUNNO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

06 LUG. 2025

COMUNE DI TREPUZZI
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo Florio

ALLEGATO " G "AD

ATTO DI RACCOLTA N. 19137

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°747
Del 01/07/2025

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE - ATTIVITA` PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 151 DEL 01/07/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) DI TREPUZZI – DESIGNAZIONE DEI SOCI FONDATORI IN ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALL`AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0005362 DEL 26/03/2025

Servizio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 6/2025 del 09/01/2025 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica, Igiene Urbana e Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 15/2025 del 30/04/2025 di proroga al 31/12/2025 degli incarichi di Responsabili dei Settori con conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione e nomina dei sostituti;

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 6 del 03/03/2025 il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto e lo schema dell'atto costitutivo per la costituzione di n. 2 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), denominate Trepuzzi Sud e Trepuzzi Nord, nelle quali il Comune di Trepuzzi interviene in qualità di Soggetto promotore;
- che nella stessa deliberazione, per la costituzione delle CER è stata determinta la forma giuridica della "Cooperativa";
- che per la costituzione di ognuna delle CER in forma di cooperativa è necessaria la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte di un numero di soci fondatori che, per disposizione normativa, è fissato nel numero minimo di 9 per ciascuna cooperativa;
- che con deliberazione di G.C. n. 60 del 25/03/2025 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse dei soggetti interessati ad aderire alle CER in qualità di soci fondatori;
- che in data 26/03/2025 è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 0005362 di pari data per l'acquisizione delle manifestazione di interesse dei soggetti interessati ad aderire alle CER in qualità di soci fondatori, fissando il termine del 10/04/2025 per la presentazione delle domande;

VISTO i verbali n. 1 del 17/04/2025 e n. 2 del 13/05/2025 con i quali si è preso atto delle domande per socio fondatore pervenute e dei requisiti posseduti, in atti;

DATO ATTO che, a seguito di successive note esplicative del Gestore del Servizio Elettrico nazionale (GSE), con deliberazione di C.C. n. 45 del 19/06/2025 avente ad oggetto "Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Trepuzzi – Modifiche alla deliberazione di C.C. n. 6 del 03/03/2025" è stata approvata la costituzione di un'unica CER sull'intero territorio comunale invece delle precedenti CER Trepuzzi Nord e Trepuzzi Sud;

VISTO il verbale n. 3 del 30/06/2025 con il quale, anche in considerazione delle modifiche intervenute con la predetta deliberazione di C.C. n. 45 del 19/06/2025 e delle rinuncia di candidatura occorse, si è preso atto dei soggetti qualificati che andranno a costituire la CER, in atti;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e smi;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa, che si intende qui interamente richiamata, costiuisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE l'elenco dei soggetti designati in seguito all'Avviso pubblico in oggetto che, unitamente al Comune di Trepuzzi, andranno a costituire la Comunità Energetica di Trepuzzi in qualità di soci fondatori, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del visto di copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giancarlo FLORIO

Servizio:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1173 il 01/07/2025 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 01/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giancarlo FLORIO

07 LUG. 2025

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

COMUNE DI TREPUZZI - SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo Florio

Servizio:

ELENCO SOGGETTI DESIGNATI COME SOCI FONDATORI PER LA COSTITUZIONE DELLA CER UNICA

n.	Prot.	data	Nome	Requisiti generali socio	Requisiti speciali fondatore	POD
1	6164	08/04/2025	Miglietta Maria Assunta	Consumer	Professionista	IT001E89594113
2	6165	08/04/2025	Calso Cosimo	Consumer	Professionista	IT001E11367408
3	6228	09/04/2025	Turco Antonio	Prosumer	Produttore	IT001E71088963
4	6288	10/04/2025	Valzano Simone	Consumer	Professionista	IT001E11294076
5	6295	10/04/2025	Ragione Antonio Raffale	Consumer	Professionista	IT001E74714134
6	6299	10/04/2025	Perlangeli Antonio	Consumer	Professionista	IT001E73266386
7	6302	10/04/2025	Nicolì Raffaele	Consumer	Professionista	IT001E89794379
8	6304	10/04/2025	Quarta Michele	Consumer	Professionista	IT001E73253578
9	6323	10/04/2025	Giangreco Marcello	Consumer	Professionista	IT001E734455857
10	6356	10/04/2025	Andriani Gianmario	Consumer	Professionista	IT001E73271864
12	7612	06/05/2025	Perrone Antonio	Consumer	Professionista	IT001E73266940
13	7687	06/05/2025	Epifani Angelo	Consumer	Professionista	IT001E73260971
14	7688	06/05/2025	Ruggio Massimo	Consumer	Professionista	IT001E74657250

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO

07 LUG. 2025

COMUNE DI TREPUZZI - SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

COMUNE DI TREPUZZI UFFICIO TECNICO

ALLEGATO " F "AD

ATTO DI RACCOLTA N. 1A32

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°759
Del 03/07/2025

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE - ATTIVITA` PRODUTTIVE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 153 DEL 03/07/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) DI TREPUZZI – VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI TREPUZZI

Servizio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 6/2025 del 09/01/2025 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica, Igiene Urbana e Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 15/2025 del 30/04/2025 di proroga al 31/12/2025 degli incarichi di Responsabili dei Settori con conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione e nomina dei sostituti;

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 6 del 03/03/2025 il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto e lo schema dell'atto costitutivo per la costituzione di n. 2 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), denominate Trepuzzi Sud e Trepuzzi Nord, nelle quali il Comune di Trepuzzi interviene in qualità di Soggetto promotore;
- che nella stessa deliberazione, per la costituzione delle CER è stata determinta la forma giuridica della "Cooperativa";
- che per la costituzione di ognuna delle CER in forma di cooperativa è necessaria la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte di un numero di soci fondatori che, per disposizione normativa, è fissato nel numero minimo di 9 per ciascuna cooperativa;
- che, a seguito di successive note esplicative del Gestore del Servizio Elettrico nazionale (GSE), con deliberazione di C.C. n. 41 del 19/06/2025 avente ad oggetto "Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Trepuzzi – Modifiche alla deliberazione di C.C. n. 6 del 03/03/2025" è stata approvata la costituzione di un'unica CER sull'intero territorio comunale invece delle precedenti CER Trepuzzi Nord e Trepuzzi Sud;
- che con determinazione n. 747 R.G. del 30/06/2025 sono stati designati i soggetti che costituiranno la CER unica in qualità di soci fondatori unitamente al Comune di Trepuzzi;

DATO ATTO che, così come riportato nelle deliberazione di C.C. n. 6 del 03/03/2025 e n. 41 del 19/06/2025, il Comune di Trepuzzi sottoscriverà l'atto costitutivo della CER con l'acquisizione di n. 400 della costituenda cooperativa, per l'importo complessivo di € 20.000,00;

VISTA la determinazione n. 750 R.G. del 01/07/2025 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la sottoscrizione delle quote sul Cap. 1642;

DATO ATTO che, a seguito di consultazione informale tra i soci fondatori designati, è stata definita la ragione sociale della costituenda CER che prenderà il nome di "C.E.R. Nord Salento";

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e smi;
- la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2024-2026 successive variazioni;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 25/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026 e successive variazioni;
- la delibera di G.C. n. 72 del 11/04/2024 "approvazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. N.267/2000";
- la Deliberazione di G.C. n. 76 del 09 Aprile 2025, recante ad oggetto Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa, che si intende qui interamente richiamata, costiuisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI CONFERIRE in favore della costituenda cooperativa benefit "C.E.R. Nord Salento" la somma di € 20.000,00 per la sottoscrizione delle 400 quote societarie del Comune di Trepuzzi in qualità di socio promotore e fondatore;

DI DARE ATTO che, così come indicato nelle deliberazioni citate in premessa, all'atto della costituzione della cooperativa, per conto del Comune di Trepuzzi interverrà il sottoscritto ing. Giancarlo Florio.

DI DARE ATTO che la predetta somma, giusto impegno di spesa 1074/2025, verrà liquidata con mandato per cassa mediante l'emissione di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 20.000,00, intestato a "C.E.R. Nord Salento", da consegnare al sottoscritto per il deposito innanzi al notaio nel giorno della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica di cui al presente atto sarà esigibile entro il 2025.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione dei mandati di pagamento, e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giancarlo FLORIO

Servizio:

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 - D. LGS. N.267/2000.

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
1642	0	2025	1074		Versamento per sottoscrizione n. 400 quote da parte del Comune di Trepuzzi	20000,00	1530	20000,00

Trepuzzi, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Diego MAZZOTTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1194 il 04/07/2025 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 04/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giancarlo FLORIO

COMUNE DI TREPUZZI - SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

07 LUG. 2025

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

Servizio:

ALLEGATO "G" AD

ATTO DI RACCOLTA N.

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°771
Del 07/07/2025

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE - ATTIVITA` PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 154 DEL 07/07/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) DI TREPUZZI – RETTIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 759 R.G. DEL 03/07/2025

Servizio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 6/2025 del 09/01/2025 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica, Igiene Urbana e Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 15/2025 del 30/04/2025 di proroga al 31/12/2025 degli incarichi di Responsabili dei Settori con conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione e nomina dei sostituti;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione n. 759 R.G. del 03/07/2025 con la quale è stata disposto il versamento della somma di € 20.000,00 per l'acquisizione delle quote societarie del Comune di Trepuzzi per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Trepuzzi di cui alle deliberazioni di C.C. n. 6 del 03/03/2025 e n. 41 del 19/06/2025;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella predetta deteminazione è stato indicato in 400 il numero delle quote societarie di € 25,00 cadauna che il Comune di Trepuzzi intende acquisire all'atto di costituzione della CER, invece di 800 quote che corrispondono alla somma di € 20.000,00, come peraltro già indicato nella deliberazione di CC n. 41 del 19/06/2025;

DATO ATTO ancora che, successivamente all'adozione della determinazione di cui sopra, è stata comunicata la ragione sociale corretta con la quale sarà costituita la CER del Comune di Trepuzzi;

DATO ATTO che le predette rettifiche, trattandosi di rettifiche non essenziali, sono già state formalmente comunicate ai Servizi Finanziari comunali ai fini della liquidazione della somma;

VISTO che il presente atto di rettifica si rende invece necessario per espressa richiesta del Notaio che dovrà procedere alla costituzione della CER;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e smi;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa, che si intende qui interamente richiamata, costiuisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che la somma di € 20.000,00 da versare per la costituzione della CER di Trepuzzi, di cui alla determinazione n. 759/2025, è riferita all'acquisizione di n. 800 quote societarie dell'importo di € 25,00 cadauna.

DI DARE ATTO che la ragione sociale delle CER di Trepuzzi, a rettifica della predetta determinazione n. 759/2025, alla quale dovrà essere versata la somma di cui al punto precedente è "C.E.R. NORD SALENTO SOC.COOP. BENEFIT".

Il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto, trattandosi di mero atto di rettifica di errori materiali di precedene atto, già comunicati per altra via al Servizio finanziaria comunale, non necessita del visto di copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giancarlo FLORIO

Servizio:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1210 il 08/07/2025 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 08/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giancarlo FLORIO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

08 LUG. 2025

COMUNE DI TREPUZZI - SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

Servizio:

ALLEGATO " H "AD

ATTO DI RACCOLTA N. 19132

COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 19/06/2025

OGGETTO: Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Trepuzzi – Modifiche alla deliberazione di C.C. n. 6 del 03/03/2025

L'anno 2025 e il giorno 19 del mese di giugno alle ore 15:15 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Caretto Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Greco Alessio	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Rampino Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio		X
Capodieci Alessandro	X	
Giurgola Gabriella	X	
Fronzi Giacomo	X	
Pezzuto Marco	X	
Orlandi Katia	X	
Nicolaci Alessandra	X	
Perrone Giovanni		X
Renna Oronza Lucia	X	
Sanghez Maria Assunta	X	

Presenti: N° 15 assenti: N° 2. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ins. Anna Maria CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il territorio del Comune di Trepuzzi è interessato da due cabine primarie di distribuzione dell'energia elettrica, in particolare la cabina con codice AC001E00137 e la cabina con codice AC001E00135;

VISTE e RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 53 del 29/12/2023 ad oggetto *"Atto di indirizzo per la costituzione sul territorio comunale di due Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)"*;

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 03/03/2025 ad oggetto "*Costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di Trepuzzi Nord e Trepuzzi Sud – Approvazione schema di Statuto e Atto Costitutivo*";

DATO ATTO:

- che con deliberazione di G.C. n. 60 del 25/03/2025 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a costituire le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di Trepuzzi in qualità di soci fondatori;
- che in data 26/03/2025 è stato pubblicato il suddetto Avviso Pubblico con prot. 0005362 di pari data;

VISTO che, secondo le disposizioni normative, così come riportato nelle sopra richiamate deliberazioni, il Comune di Trepuzzi ha intrapreso il percorso per la costituzione di due distinte Comunità Energetiche Rinnovabili, una per ogni cabina primaria, da costituirsi sotto forma di Cooperative;

PRESO ATTO che, recentemente, il Gestore del Servizio Elettrico (GSE), con apposita FAQ ha chiarito che, nel rispetto dei principi fissati all'art. 31 del D.Lgs n. 199/21, è possibile costituire una CER che operi a livello nazionale;

VISTO che, alla luce del chiarimento fornito dal GSE, invece della costituzione di due distinte CER del Comune di Trepuzzi, è oggi possibile procedere alla costituzione di un'unica CER che accoglierà diverse configurazioni di autoconsumo per ognuna delle due cabine primarie di riferimento;

CONSIDERATO che, fermo restando la scelta della forma societaria cooperativa già espressa nei precedenti atti, la costituzione di una sola CER del Comune di Trepuzzi:

- consentirebbe di avere un significativo risparmio in termini di costi di costituzione e gestione
- snellirebbe i tempi e le modalità di gestione degli adempimenti utili all'ingresso dei soci e più in generale degli adempimenti necessari alla normale attività della cooperativa
- garantirebbe parità di trattamento di tutti i cittadini aderenti all'iniziativa in quanto lo statuto e il regolamento interno sarebbero univoci;

VISTO il parere sulla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs n. 267/2000 e smi;

PRESO ATTO di quanto definito dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta tenutasi in data 12/06/2025 e che la presente proposta è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 16/06/2025;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5, contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

DI DARE ATTO che, in virtù dei chiarimenti normativi e dei benefici attesi, in parziale rettifica della deliberazione di C.C. n. 6 del 03/03/2025, il Comune di Trepuzzi procederà alla costituzione di un'unica CER, facendo comunque salvi i contenuti sostanziali degli schemi di atto costitutivo e

statuto già approvati con la sopra richiamata deliberazione che, pertanto, con l'approvazione del presente atto si intendono reiterati.

DI DARE ATTO che resta altresì invariato l'impegno finanziario di € 20.000,00 dell'Ente, quale socio promotore della CER, per l'acquisizione delle quote della cooperativa con la sottoscrizione di n. 800 quote dell'importo di € 25,00 cadauna, mediante le risorse già indicate nella sopra citata deliberazione di C.C. n. 6 del 25/03/2025.

DI DARE MANDATO, per quanto sopra, all'ing. Giancarlo Florio, Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-AA.PP. dell'Ente, a dare corso ad ogni adempimento necessario alla costituzione della CER, ivi inclusa la sottoscrizione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.

Stante la necessità di dare seguito con effetto immediato alla presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo FLORIO

IL PRESIDENTE
Ins. Anna Maria CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08/07/2025, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data .....

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Luisa TUNNO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI D'UFFICIO

08 LUG. 2025

COMUNE DI TREPUZZI - SETTORE URBANISTICA AMBIENTE AA.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo Florio